



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI  
SETTORE 04 - PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA**

---

*Assunto il 08/08/2022*

*Numero Registro Dipartimento 575*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 9756 DEL 12/08/2022**

**Oggetto:** Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici in applicazione dei Regolamenti (CE) 1907/2006 “REACH” e (CE) 1272/2008 “CLP” e Piano Nazionale dei controlli ufficiali sui prodotti biocidi di cui al Reg. (UE) 528/2012 “BPR”: programmazione Regione Calabria anno 2022

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**PREMESSO** che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 28/01/2010, pubblicata sul BURC n. 4 del 01/03/2010 dà mandato al Dipartimento Regionale Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari per la definizione dell'articolazione organizzativa dell'Autorità Regionale Competente;

**CHE** con Decreto n. 10118 del 08/07/2010, modificato con i Decreti n. 15941 del 21/12/2012, n. 2012 del 18/03/2011, sono state definite le Articolazioni organizzative dell'Autorità Regionale competente (ACR) per i controlli sui regolamenti "REACH" - "CLP" e sono stati individuati e nominati i soggetti componenti l'Autorità stessa;

**CHE** il DCA n. 5/2016 ha, tra l'altro, specificato il ruolo delle Autorità Competenti in Calabria, in linea con i Piani Nazionali annuali di controllo, con il sistema della rete nazionale dei Laboratori di cui all'Accordo Stato-Regioni 88/csr del 07 maggio 2015 e con il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) vigente;

**CHE** con DCA n. 74 del 05 aprile 2018 sono state, tra l'altro, apportate parziali modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 26/2010;

**DATO ATTO CHE:**

- il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari ha realizzato negli anni un ampio ed approfondito percorso formativo e di aggiornamento regionale per Ispettori in ambito REACH e CLP, nel quale sono stati coinvolti gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, competenti per i controlli;

- il DPCM del 12 gennaio 2017 ha previsto i nuovi Livelli essenziali di assistenza – LEA che, in ambito di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, includono le attività di controllo REACH e CLP, nonché le attività di comunicazione e di informazione;

- con il DCA n. 137 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, nel quale, al Programma predefinito PP9, sono previsti strategie, obiettivi e azioni inerenti la sicurezza dei prodotti chimici e le attività di controllo REACH;

- con il DCA n. 138 del 31 dicembre 2021 sono stati recepiti l'Accordo Stato Regioni del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 150/CSR) e l'Intesa Stato/Regioni del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 153/CSR) con l'assegnazione delle somme alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, per l'espletamento di quanto fissato nelle linee progettuali, tra le quali, la Linea 4, inerente il Piano Nazionale della Prevenzione e il supporto al Piano Nazionale della Prevenzione;

**VISTO** il Piano Nazionale dei Controlli sui prodotti chimici anno 2022, trasmesso dal Ministero della Salute con nota n. 0015409-02/03/2022-DGPRES-MDS-P;

**VISTO** il Piano Nazionale dei Controlli Ufficiali sui prodotti biocidi approvato con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute in data 21 febbraio 2022;

**CONSIDERATO** che:

- pur in presenza della recente chiusura della fase emergenziale da COVID-19, gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione rimangono fortemente impegnati nella gestione pandemica;
- la ricognizione avviata nell'anno 2021 degli "operatori equivalenti" dedicati alle attività di controllo REACH e CLP - per i quali ciascun Dipartimento di Prevenzione, ne deve quantificare il valore numerico, come previsto nella scheda tecnica dell'indicatore P08Z "Sicurezza dei prodotti chimici, controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (Regolamenti REACH e CLP)" del nuovo sistema di garanzia (NSG) – ha restituito valori estremamente bassi e non utilizzabili ai fini della programmazione;
- l'attività formativa già effettuata nel primo semestre del corrente anno in collaborazione con Ministero della Salute e Unical e gli ulteriori percorsi formativi previsti, consentiranno di incrementare il numero degli operatori in possesso dei requisiti per garantire gli specifici adempimenti in materia;
- nelle more è comunque necessario provvedere ad espletare i minimi adempimenti LEA inerenti il controllo dei prodotti chimici, modulandoli sulla base delle attività espletate nell'anno 2021;

**DATO ATTO** che l'Autorità Regionale Competente, nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale REACH, ha contribuito alla stesura dei Piani Nazionali e delle attività di rendicontazione;

**RITENUTO** di doversi procedere a definire, nel territorio Regionale, la programmazione delle attività minime previste nel Piano Nazionale per l'anno 2022, secondo quanto contenuto nell'allegato A al presente atto,

**DATO ATTO** che il Piano Regionale in Allegato A, include il controllo ufficiale dei prodotti biocidi, con specifico riferimento al Piano Nazionale sopra richiamato, il cui estratto è riportato in allegato B, anch'esso per divenirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** altresì, che restano vigenti e operative sul territorio regionale le Linee Guida dei controlli REACH-CLP approvate con Decreto n. 6480 del 21 giugno 2021 (Piano Regionale REACH – CLP anno 2021) al fine di agevolare le specifiche attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP per la conduzione delle attività di controllo;

**STABILITO** che spettano ai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP tutti gli adempimenti in materia di controllo, rendicontazione, informazione, comunicazione, campionamento ed analisi in materia di REACH, CLP, BPR, da espletarsi attraverso i Servizi competenti, ovvero in forma multidisciplinare, nonché quelli relativi all'individuazione/conferma dei referenti aziendali PD-NEA (ex RIPE) user's e degli Ispettori REACH, per i quali deve essere garantita la partecipazione alle attività di formazione, training e aggiornamento, anche promosse a livello regionale;

**STABILITO** inoltre, che i Dipartimenti di Prevenzione sono tenuti ad aggiornare la propria organizzazione operativa, in funzione delle ulteriori attività derivanti dagli indirizzi regionali e nazionali, nonché in base alle previsioni del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025;

**VISTO** il DCA n. 74 del 05 aprile 2018 e la conseguente individuazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, del Responsabile Delegato dell'Autorità Regionale Competente REACH-CLP-BPR (formalizzata con nomina prot.170640 del 15 maggio 2018) e del Referente Tecnico Regionale REACH-CLP-BPR (formalizzata con nomina prot.170650 del 15 maggio 2018);

**VISTA** la legge 833/1978;

**VISTO** il D.Lgs. 502/1992;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 concernente la separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 522 del 26 novembre 2021 ed il successivo DPGR n. 232 del 29 novembre 2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" all'Ing. Iole Fantozzi;
- il Regolamento Regionale n. 9 del 07/11/2021 recante "Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale";
- il DPGR n. 180 del 07/11/2021 avente ad oggetto: Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019;
- la D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale. Abrogazione del Regolamento Regionale 07 novembre 2021 n. 9", con la quale sono state apportate modifiche organizzative al Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari";
- il Regolamento Regionale n. 3 del 22 aprile 2022 "Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale";

- il DDG n.4890 del 05/05/2022 “Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari”.
- la L.R. del 12.08.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e s.m. e i. e ravvisata la propria competenza;
- **DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
- **ATTESTATA** sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

### DECRETA

per quanto detto in premessa che qui di seguito si intende riportato

**di approvare** l'allegato A al presente atto, che ne è parte integrante e sostanziale, avente quale oggetto “Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici in applicazione dei Regolamenti (CE) 1907/2006 “REACH” e (CE) 1272/2008 “CLP” e dei controlli ufficiali sui prodotti biocidi di cui al Reg. (UE) 528/2012: programmazione Regione Calabria anno 2022”;

**di approvare** l'allegato B al presente atto, inerente il Piano Nazionale dei controlli ufficiali sui biocidi, di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute 21 febbraio 2022, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**di dare atto che** spettano ai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP tutti gli adempimenti in materia di controllo, rendicontazione, informazione, comunicazione, campionamento ed analisi in materia di REACH e CLP, da espletarsi attraverso i Servizi competenti, ovvero in forma multidisciplinare, nonché quelli relativi all’ individuazione/conferma dei referenti aziendali PD-NEA (ex RIPE) user’s e degli Ispettori REACH, per i quali deve essere garantita la partecipazione alle attività di formazione, training e aggiornamento, anche promosse a livello regionale;

**di disporre** che i Dipartimenti di Prevenzione sono tenuti ad aggiornare la propria organizzazione operativa, in funzione delle ulteriori attività derivanti dagli indirizzi regionali e nazionali, nonché in base alle previsioni del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025;

**di disporre** altresì che, i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, forniscano all’Autorità competente Regionale, entro il 31 ottobre 2022, il numero di “operatori equivalenti” dedicato alle attività di controllo REACH, CLP, BPR, nei Servizi afferenti, per come previsto nella scheda tecnica dell’indicatore P08Z “Sicurezza dei prodotti chimici – controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (Regolamenti REACH e CLP)” del nuovo sistema di garanzia (NSG);

**di dare atto** che tali adempimenti rappresentano attività LEA e concorrono agli obiettivi fissati nel Piano Regionale della Prevenzione e per gli Obiettivi di carattere prioritario di P.S.N.;

**di dare atto** che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

**di trasmettere** copia del presente Decreto Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria;

**di notificare** il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria;

**di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Anna Domenica Mignuoli**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**MARIA POMPEA BERNARDI**  
(con firma digitale)





# *Regione Calabria*

## **Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici** *Programmazione Regione Calabria Anno 2022*

16 GIUGNO 2022



*Autorità Regionale Competente REACH-CLP-BPR*

Pag. 1 | 16

fonte: <http://burc.regione.calabria.it>

**PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP) E DEL REGOLAMENTO N.528/2012 (BPR): PROGRAMMAZIONE REGIONE CALABRIA ANNO 2022.**

Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute - Autorità Nazionale Competente in materia di Regolamenti REACH e CLP - con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH - CLP, con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR).

La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Suppl. Ordinario n.15).

Il presente Piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 approvato con DCA n. 137/2021.

Include attività rientranti nel Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sui biocidi, approvato con Decreto della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute in data 21 febbraio 2022, il cui testo è riportato in allegato B.

A seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 e delle attività che hanno impegnato nel corso degli anni 2020 e 2021 i Dipartimenti di Prevenzione nell'ambito delle misure di contrasto e prevenzione del contagio al virus SARS-CoV-2, le attività di controllo sui prodotti chimici sono state limitate all'essenziale e sono state effettuate anche in remoto con videoconferenza, in ambito di prevenzione collettiva e in ambito ambientale.

Inoltre, nel contesto del contrasto alla pandemia si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno per l'Anno 2022 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall'Autorità giudiziaria, dalla Guardia di finanza e dai Carabinieri NAS.

Il presente Piano intende anche favorire la partecipazione italiana al progetto REF-10 del Forum dell'ECHA che mira al controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte.

Inoltre, a partire dal 4 ottobre 2021 è operativa la convenzione fra il Ministero della Salute e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel contesto "REACH E CLP 2021-2023 - Sicurezza dei prodotti chimici: cooperazione fra diverse autorità di controllo"; pertanto le attività svolte in cooperazione con le Dogane sono parte integrante del presente piano.

Nel Decreto n. 6480 del 21 giugno 2021 (Piano Regionale REACH – CLP anno 2021) sono rinvenibili le linee guida e la modulistica da utilizzarsi nell'ambito dei controlli, al fine di agevolare le specifiche attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP per la conduzione uniforme delle attività di controllo.



# 1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL FORUM DELL'AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE (ECHA)

## 1.1 - Metodi di individuazione delle imprese

### 1.1.1 - Target group

Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi; disgorganti; prodotti fitosanitari, prodotti biocidi, prodotti fertilizzanti, smacchiatori<sup>1</sup>, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi)
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla *candidate list*<sup>2</sup>, allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC)

### 1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 152/06
- Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
- Imprese individuate dall'Autorità Competente Nazionale di seguito «ACN REACH-CLP» secondo le informazioni fornite dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche di seguito «ECHA»
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line, situate su tutto il territorio italiano anche in regioni differenti da quella di appartenenza dell'Autorità, che esegue il controllo
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR)

<sup>1</sup> nota del Ministero della Salute prot 0049055-28/10/2021

<sup>2</sup> Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>



### 1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal
- Data base regionali, ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV)
- Flussi informativi INAIL – Regioni
- Registri ed archivi di rilevanza ambientale
- Imprese individuate dall'Autorità per i controlli REACH delle Regioni e delle Province autonome REACH-CLP secondo le informazioni fornite dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dall'Ufficio doganale

### **1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo**

- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH
- Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
- Articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi)
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. sostanze e miscele contenenti biossido di titanio<sup>3</sup>)

### **1.3 - Obiettivi del controllo**

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno, principalmente per prodotti importati sfruttando la cooperazione con gli uffici doganali e per prodotti venduti on-line, in:

- Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV - dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione di ECHA, l'aggiornamento del dossier da parte dell'impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
- Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
- Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione con obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
- Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
- Verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
- Verifica della conformità delle (e)SDS (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
- Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare

<sup>3</sup> Per l'anno 2022 in relazione al biossido di titanio il controllo è di tipo documentale (etichetta) in relazione al Reg.(UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019)



- e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
- Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
- Verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detersivi liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

#### 1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli

Entro e non oltre il **31 gennaio 2023** le Regioni e le Province autonome devono trasmettere all'ACN REACH- CLP il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto REF-10.

Entro il **31 marzo 2023** le Regioni e le Province autonome devono trasmettere all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2022 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

Entro e non oltre il **31 gennaio 2023** le Regioni e le Province autonome devono trasmettere all'ACN REACH- CLP il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto pilota sulla classificazione delle miscele entro i termini che saranno successivamente comunicati.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1. che fornisce indicazioni sulle scadenze di rendicontazione delle attività espletate, fissate per i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP.

Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	Scadenza Regione	Scadenza AASSPP	modalità
Progetto REF-10	31 Gennaio 2023	15 Gennaio 2023	Trasmissione al Responsabile Delegato dell'Autorità Regionale Competente (per il tramite del Referente Tecnico Regionale) per l'inoltro alla ACN, del relativo format (xml e pdf) predisposto dal Forum dell'ECHA.
Progetto Pilota Classificazione Miscele	31 Gennaio 2023	15 Gennaio 2023	Trasmissione al Responsabile Delegato dell'Autorità Regionale Competente (per il tramite del Referente Tecnico Regionale) per l'inoltro alla ACN, del relativo format (xml e pdf) predisposto dal Forum dell'ECHA.
PNC 2022 – rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici	31 Marzo 2023	15 Marzo 2023	Trasmissione al Responsabile Delegato dell'Autorità Regionale Competente (per il tramite del Referente Tecnico Regionale) per l'inoltro alla AC Nazionale, del format di rendicontazione (file excel) debitamente compilato, predisposto dalla medesima Autorità.



## 2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO

### 2.1 - Metodi di individuazione delle imprese

#### 2.1.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alla Tabella A dell'allegato 2 del Piano Nazionale (trasmesso separatamente) con priorità ai settori riportati nella Tabella 2 dello stesso Piano, ai fini del controllo degli obblighi di restrizione;
- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di cui alla Tabella B dell'allegato 2 del Piano Nazionale (trasmesso separatamente) con priorità ai settori indicati nella Tabella 3, ai fini del controllo degli obblighi connessi alle SVHC negli articoli (SiA);
- Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele di cui alla Tabella C dell'allegato 2 del Piano Nazionale (trasmesso separatamente), con priorità ai settori riportati nella Tabella 4, ai fini del controllo della correttezza della classificazione, in coerenza con la SDS;
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH;
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line

#### 2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'ECHA
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP tramite consultazione dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese segnalate da stakeholders.

#### 2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal
- Data base ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV)
- Flussi informativi INAIL – Regioni
- Elenco imprese trasmette dall'ACN REACH-CLP
- Registri e archivi di rilevanza ambientale

### 2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2 e in riferimento alla Tabella A dell'allegato 2 del Piano Nazionale (trasmesso separatamente)
- Sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza (sunset date) superata, riportate prioritariamente nella Tabella 6 a pagina 12 e in riferimento alla Tabella D dell'allegato 2 del Piano Nazionale (trasmesso separatamente), in



- relazione alle decisioni di autorizzazioni che richiedono monitoraggio ambientale e/o di esposizione professionale;
- Sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate prioritariamente nella Tabella 3 del presente Piano e in riferimento alla Tabella B dell'allegato 2 del Piano Nazionale (trasmesso separatamente).
  - Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la salute e per l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) e ai quantitativi, in riferimento al controllo della correttezza della composizione ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, SDS. Si considerano prioritariamente le sostanze contenute nelle miscele riportate nella Tabella 4 del presente Piano e in riferimento alla Tabella C dell'allegato 2 del Piano Nazionale (trasmesso separatamente).

Le sostanze, miscele e articoli verso cui orientare il controllo analitico sono da intendersi campionate presso le imprese o attraverso i canali di vendita on-line.

Tabella 2 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cromo VI-47	Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cadmio- 23 Nichel- 27 Piombo-63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche
Plastiche, gomma e articoli in plastica	20.1; 22.2	Cadmio-23	Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1
Metallurgia	24	Cadmio-23	Leghe per brasatura
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Coloranti azoici-43	Articoli tessili e in pelle
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52	Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle
Attività creative, artistiche, d'intrattenimento e di divertimento	90.0 93.2	Ftalati 51	Prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia
Colle, adesivi sintetici	20.52; 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5	Colle, adesivi sintetici
Vernici	20.3	Toluene-48	Vernici spray
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli, fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per conservazione di alimenti, fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione	24; 28; 29, 25.9, 45.3, 47.5, 27.4, 46.47	Amianto-6	Parti di autoveicoli, termos, lanterne volanti

Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Cromo VI-47	Articoli in cuoio
Commercio di prodotti deltabacco	46.17, 46.35, 46.39, 47.11, 47.2, 47.26	Benzene-5	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Fabbricazione e commercio di articoli in gomma o plastica	20.1; 21.20; 22.1, 22.2	IPA-50.5	Articoli in gomma o plastica
Fabbricazione e commercio di prodotti per la pulizia	20.4, 46.44	1,4-diclorobenzene-64	Deodoranti per ambiente e tavolette per WC
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Diclorometano-59	Svernicianti
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Metanolo-69	Liquidi sbrinamento
Attività di servizi personali	96.02; 96.09	Elenco Sostanze - 75	Miscele per la pratica di tatuaggi e trucco permanente (PMU)

Tabella 3 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	22	Dibutilftalato (DBP) CAS 84-74-2	Articoli in PVC quali: mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, auricolari, sandali da spiaggia
		Benzilbutilftalato (BBP) CAS 85-68-7	
		Ftalato di bis (2-etilesile e (DEHP) CAS 117-81-7	
		Diisobutil ftalato (DIBP) CAS 84-69-5	
Tessile	13; 13.96	Acido perfluorooctanoico (PFOA) CAS 335-67-1	Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico
		Decabromodifeniletero (decaBDE) CAS 1163-19-5	

Tabella 4 - Schema individuazione target prioritari per il controllo della correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS

Settore	NACE	Matrici/prodotti
Commercio di prodotti del tabacco	46.17; 46.35; 47.11	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Colle e adesivi	20.52; 20.3; 25.23	Colle e adesivi
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20	Solventi (svernicianti, ecc.)

Fabbricazione e commercio di prodotti chimici per agricoltura	20.2	Prodotti fitosanitari e fertilizzanti
Vernici	20.3	Vernici
Attività di servizi personali	96.02; 96.09	Tatuaggi e trucco permanente (PMU) (*)
Commercio di prodotti per l'igiene personale	46.75; 46.76;	Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti
Commercio di prodotti per l'igiene ambientale;	20.40; 47.75	
Preparazione di alimenti	46.75; 46.76;	
	20.40; 47.75	
	46.75; 46.76	
Altro settore (**)		Altro prodotto
(*) riferirsi alla Tabella A dell'allegato 2 del Piano Nazionale e relativa nota 6		
(**) In funzione di un'attività emergente un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell'allegato 2 del Piano Nazionale. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC		

### 2.3 - Obiettivi del controllo

- Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli.
- Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione.
- Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione.
- Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele.
- Verifica degli obblighi di pubblicità per i prodotti venduti on line.

### 2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici

Entro il **31 marzo 2023** le Regioni e le Province autonome devono trasmettere all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il **31 dicembre 2022** redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

Quanto indicato è stato già riportato sinteticamente nella Tabella 1.

L'ACN REACH-CLP trasmette all'ISS/CNSC le risultanze delle attività di controllo analitico, previa verifica della congruità dei dati, ai fini del report di cui al paragrafo 6.

## 3. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), danno riscontro per l'anno 2022 alle richieste eventualmente avanzate dall'ACN REACH-CLP, anche su segnalazione ECHA o di altri Stati membri, da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o Provincia autonoma, da un'Autorità competente per altre normative e/o dai CAV, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

## 4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), programmano per l'anno 2022 numero e tipologia



delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.

La presente programmazione viene inviata all'ACN REACH-CLP, coerentemente con quanto previsto nell'area di intervento B13 all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Suppl. Ordinario n. 15), concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, definendo il numero delle imprese da controllare, il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici su prodotto programmati.

La suddetta quantificazione, ancora per l'anno 2022, è stata determinata sulla base delle attività espletate nell'anno precedente.

Al fine di poter essere rapportata al concetto di "operatore equivalente" dedicato alle attività di controllo REACH e CLP per il quale la Regione ne quantifichi il valore numerico, i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, forniscono all'Autorità Competente Regionale, **entro il 31 ottobre 2022**, il numero aggiornato di "operatori equivalenti" dedicato alle attività di controllo REACH, CLP, BPR, nei Servizi afferenti, per come previsto nella scheda tecnica dell'indicatore P08Z "Sicurezza dei prodotti chimici - controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (Regolamenti REACH e CLP)" del nuovo sistema di garanzia (NSG), anche tenendo conto del nuovo personale nel frattempo specificamente formato.

Resta inteso che gli obiettivi fissati nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 di cui al DCA n. 137/2021 devono essere perseguiti.

Nella Tabella 5 seguente è riportata la programmazione minima delle attività di controllo e di quelle analitiche, da effettuarsi presso ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale entro il 31/12/2022 da rendicontarsi alla AC Regionale con le modalità e la tempistica sopra richiamata (tabella 1).

Tabella 5 quantificazione numerica controlli regionali anno 2022

AZIENDA SANITARIA	imprese oggetto di controllo	controlli REF-2 / REF-6/REF-8/REF-10*	controlli su prodotto	n. controlli su prodotti			controlli analitici	attività formazione	attività informazione
				REACH	CLP	BPR			
ASP Catanzaro	2	4	19	2	16	1	1	1	1
ASP Cosenza	2	4	19	2	16	1			
ASP Crotone	2	4	19	2	16	1			
ASP Reggio C.	1	2	6	2	4				
ASP Vibo V.	1	2	6	2	4				
<b>TOTALI</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>69+ 1**=70</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

\* Controlli condotti secondo una o più metodologie REF-2, REF -6, REF -8, REF -10

\*\* controllo analitico

## 5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un



controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.

- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
- e. Le ispezioni sono condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell'accordo Stato-Regioni di cui al punto d), formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, nonché delle sostanze nei comparti ambientali, di cui al presente Piano sono condotte dai laboratori ufficiali di controllo di cui all'allegato 1 del presente Piano, in linea con quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli (il campionamento della sostanza può intendersi anche negli ambienti di vita e di lavoro) e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 2 del presente documento.
- g. Le attività di controllo concernenti le vendite on-line sono eseguite e con il coordinamento dell'ACN REACH e CLP.
- h. È possibile eseguire attività di controllo effettuate in remoto con videoconferenza, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale. Per tali attività di controllo è prevista la rimodulazione delle ordinarie modalità procedurali e degli obiettivi di controllo al fine di rendere appropriati e sostenibili i controlli.

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di un'azione integrata tra Servizio sanitario regionale e Laboratori di controllo di cui all'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR).

## 6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI

Entro il 30 giugno 2023 il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e dell'ISS/CNSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2022.

## 7. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato/Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), possono eseguire nel corso dell'anno 2022, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, altre attività di supporto ai controlli e all'elaborazione di futuri piani di controllo, quali, ad esempio attività di studio e di ricerca, attività analitiche su sostanze, miscele, articoli o su matrici ambientali, al fine di acquisire esperienza e conoscenza, nonché attività di formazione e informazione. Entro il 31 marzo 2023 le Regioni e le Province autonome devono trasmettere all'ACN REACH-CLP tali attività effettuate entro il 31 dicembre 2022 secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.



Tabella 6- Schema individuazione target prioritari per il controllo delle autorizzazioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XIV REACH	Alcune tipologie di usi autorizzati	Monitoraggio dell'aria secondo i requisiti della normativa SSL come indicato nella Decisione autorizzativa o DNEL lavorativo
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61 26.1	Triossido di cromo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscele</li> <li>Trattamento superficiale (esclusa la stagnatura elettrolitica – ETP) dove funzionalità chiave (ad esempio: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, resistenza chimica, resistenza alla temperatura)</li> <li>Galvanica con carattere decorativo</li> <li>trattamento della lamina di rame utilizzata nella produzione di circuiti stampati</li> </ul>	Monitoraggio (cromoVI)
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli; Costruzione strade	25.61; 29.3 42.11	Giallo di piombo solfocromato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione industriale, professionale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (come macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredo stradale, coil coating rivestimento bobine, segnaletica stradale ecc.)</li> <li>Uso industriale/professionale di articoli solidi o liquidi in plastica o plastificati per uso non consumatore o nell'applicazione di segnaletica stradale con colla a caldo</li> </ul>	Monitoraggio (cromoVI)
Produzioni vernici	20.30	Cromato di piombo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribuzione e miscelazione di polvere di pigmento, in ambiente industriale, in vernici a base solvente per uso non consumatore</li> </ul>	Monitoraggio (cromoVI)



Fabbricazione di componenti elettronici eschede elettroniche	26.1;	Dicromato di Ammonio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo come fotosensibilizzante per la produzione di micro componenti</li> </ul>	Monitoraggio (cromoVI)
Fabbricazione di aeromobili, dei veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Dichromium Tris(chromate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscele</li> <li>Utilizzo in applicazioni di rivestimento a conversione chimica da parte del settore aerospaziale e della difesa per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche)</li> </ul>	Monitoraggio (cromoVI)
Trattamento e rivestimenti metalli Produzione vernici; Costruzione strade	25.61; 29.3; 42.11	Lead Chromate Molybdate Sulfate Red C.I. Pigment Red 104	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione professionale industriale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (es. macchine veicoli, strutture, segnaletica, rivestimento di bobine.)</li> <li>Uso industriale e professionale di articoli solidi o liquidi per colorare materie plastiche o plastificati per uso non consumatore e nell'applicazione della segnaletica stradale</li> </ul>	Monitoraggio (cromoVI)
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Ottaidrossocromato-di-pentazinc	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscele</li> <li>Utilizzo in primer di lavaggio, primer per serbatoi di carburante e primer alluminato ai fini della protezione dalla corrosione in applicazioni aeronautiche per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, resistenza alla temperatura)</li> </ul>	Monitoraggio (cromoVI)
Fabbricazione di componenti elettronici eschede elettroniche	26.1;	Cromato di Potassio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscela e riempimento con la stessa di erogatori di metalli alcalini per la produzione di fotocatodi</li> </ul>	Monitoraggio (cromoVI)

<p>Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Fabbricazione di componenti elettronici schede elettroniche</p>	<p>25.61; 30.30; 26.1</p>	<p>Dicromato di Potassio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli</li> <li>• Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave quali la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione</li> <li>• Utilizzo durante la produzione di componenti optoelettronici</li> </ul>	<p>Monitoraggio (cromo VI)</p>
<p>Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi</p>	<p>30.30</p>	<p>Idrossiottaossodizincato dicromato(1-) di potassio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulazione di miscele</li> </ul>	<p>Monitoraggio (cromo VI)</p>
<p>Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Trattamento e rivestimenti metalli</p>	<p>30.30 25.61;</p>	<p>Cromato di sodio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo in <i>primer</i> e rivestimenti (anche come <i>primer</i> dilavaggio) per il settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura)</li> <li>• Formulazione di miscele per applicazioni di sigillatura dopo anodizzazione, rivestimento di conversione chimica, decapaggio e incisione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio contaminazione superficiale, test di fatica, resistenza alla corrosione, resistenza chimica)</li> <li>• Utilizzato in distributori di metalli alcalini nell'produzione di fotocatodi</li> <li>• Utilizzato come agente anticorrosione del sistema diraffreddamento in acciaio</li> </ul>	<p>Monitoraggio (cromo VI)</p>

<p>Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Laniero</p>	<p>25.61; 30.30; 13.2</p>	<p>Sodio di cromato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione da parte del settore aerospaziale dove le funzionalità chiave è la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione</li> <li>• Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli</li> <li>• Passivazione elettrolitica dell'acciaio stagnato per l'industria dell'imballaggio</li> <li>• Utilizzo come inibitore di corrosione nei sistemi di raffreddamento profondo ad assorbimento di ammoniaca,</li> <li>• Utilizzo come mordente nella tintura della lana concolori scuri</li> </ul>	<p>Monitoraggio (cromoVI)</p>
<p>Fabbricazione di aeromobili veicoli spaziali e relativi dispositivi</p>	<p>30.30</p>	<p>Cromato di Stronzio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulazione di miscele</li> <li>• Utilizzo in primer nel settore aerospaziale e della difesa per funzionalità o proprietà chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, fissaggio, resistenza agli shock termici e resistenza chimica)</li> </ul>	<p>Monitoraggio (cromoVI)</p>
<p>Lavanderie; Fibre tessili artificiali; Gomma</p>	<p>96.0; 13</p>	<p>Tricloroetilene</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo come solvente per la rimozione e il recupero della resina da tessuti</li> <li>• Utilizzo come solvente per la purificazione del caprolattame dall'olio di caprolattame</li> <li>• agenti vulcanizzanti per fluoroplastomeri e cloroprene</li> <li>• utilizzo come solvente sgrassante nella produzione di separatori di polietilene per batterie al piombo-acido</li> <li>• utilizzo nella produzione di materiali Alcantara</li> <li>• utilizzo come solvente da estrazione per bitume nell'analisi dell'asfalto</li> </ul>	<p>Monitoraggio (Tricloroetilene)</p>
<p>Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; Fabbricazione di propellenti</p>	<p>22; 20</p>	<p>Bis(2-etiletil) Ftalato (DEHP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulazione di PVC riciclato contenente DEHP</li> <li>• fabbricazione di propellenti solidi e batterie per motori per razzi e missili tattici</li> </ul>	<p>DNEL</p>



## APPENDICE

## LA RETE DEI LABORATORI (ACCORDO CSR N. 88/2015)

Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità: Coordinamento della rete dei laboratori.

Laboratori ufficiali di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP

1. APPA Bolzano - Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti - Bolzano
2. ARPA Campania - Dipartimento Provinciale di Napoli
3. ARPA Emilia Romagna – Laboratorio Multisito - Bologna
4. ARPA Friuli Venezia Giulia - SOS Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici Sanitarie - Udine
5. ARPA Lazio - Sezione Territoriale di Rieti
6. ARPA Liguria - Dip. Laboratorio Regionale - Genova
7. ARPA Marche - Dipartimento Provinciale di Macerata
8. ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest - Grugliasco (Torino)
9. ARPA Puglia – DAP Taranto
10. ARPA Valle d'Aosta - Laboratorio COAC - Saint-Christophe (Aosta)
11. ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Padova
12. ARPA Sardegna - Dipartimento di Oristano
13. ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara
14. ASL Viterbo-Centro di Riferimento Regionale Amianto - Laboratorio Igiene industriale
15. ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di Desio
16. ATS della Città Metropolitana di Milano – Laboratorio di prevenzione
17. ATS dell'Insubria – Laboratorio di Prevenzione
18. LSP Palermo
19. LSP Enna
20. APPA Trento
21. Azienda USL Umbria 1
22. LSP Siena





# *Ministero della Salute*

## **DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; e, in particolare, l'art. 65, che prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari affinché siano effettuati controlli ufficiali ai fini dell'osservanza dello stesso regolamento;

VISTO l'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013";

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 528/2012;

VISTO il decreto 10 ottobre 2017 recante "Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi";

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 ottobre 2009 (rep. atti n. 181/CSR), concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2009, n. 285;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017;

VISTO il decreto del 30 aprile 2021 concernente la nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro "Controlli Ufficiali dei Prodotti Biocidi", ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2017;

VISTI i verbali delle riunioni del Gruppo di Lavoro "Controlli Ufficiali dei Prodotti Biocidi" relativi alle sedute del 17 giugno, del 27 luglio e del 13 dicembre 2021

RC/CG

CONSIDERATO che, come previsto dall'articolo 5 dell'Accordo Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017, l'autorità nazionale competente attua le attività di controllo specifiche, anche sulla base delle indicazioni dell'ECHA e della Commissione europea, come previsto dall'articolo 2 del citato decreto del 10 ottobre 2017;

VISTO il progetto dell'ECHA BEF 2 (BPR-EN-FORCE-2: BPR Enforcement project on biocidal products containing non-approved/approved active substances) che mira a verificare il rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali relative all'immissione in commercio e alla messa a disposizione dei biocidi sul mercato dell'UE, e in base al quale gli ispettori degli Stati Membri partecipanti effettuano le visite ispettive sui biocidi secondo il manuale di progetto e i questionari BEF-2 nel corso del 2022 e successivamente l'Autorità competente centrale effettua la rendicontazione dei dati ispettivi, unitamente all'analisi e alla compilazione del rapporto BEF-2 ;

RITENUTA la necessità di adottare un Piano nazionale dei controlli ufficiali sui prodotti biocidi, di carattere transitorio, anche al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dal progetto sopra citato;

## DECRETA

### Articolo 1

1. È approvato il Piano nazionale dei controlli ufficiali sui prodotti biocidi di cui all'allegato 1 del presente decreto.

### Articolo 2

1. Dall'attuazione del citato Piano non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal Piano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, li 21 FEB. 2022

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Achille Iachino



## Piano nazionale annuale dei controlli transitorio sui prodotti biocidi

## Indice

1. INTRODUZIONE E FINALITA'
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. DURATA E RINNOVO
4. OBIETTIVI STRATEGICI
5. SISTEMA DEI CONTROLLI
6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI ANNUALI
7. FORMAZIONE
8. CONTROLLI ANALITICI
9. SANZIONI
10. ALLEGATI

## 1. INTRODUZIONE E FINALITA'

Il presente Piano dei controlli transitorio è predisposto ed adottato dal Ministero della Salute – Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico (DGDMF) quale Autorità Competente in materia di biocidi avvalendosi del Gruppo di lavoro “Controlli ufficiali sui prodotti biocidi” di seguito Gruppo Controlli Biocidi (GCB), del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore (CNCS), dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e della Rete dei laboratori di controllo. Viene redatto in attuazione di quanto previsto dall’art. 65 par. 2 del Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR), di quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto del Ministero della Salute 10 ottobre 2017 e di quanto sancito nell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti 213/CSR del 6 dicembre 2017 (detto anche accordo 213/CSR del 2017).

Il Piano Nazionale Controlli Biocidi, è definito in modo da realizzare il coordinamento e l’integrazione dell’organizzazione dei controlli sui prodotti biocidi con la programmazione contenuta nel Piano Nazionale per il Controllo dei Prodotti Chimici (PNC dell’Autorità Competente REACH/CLP) attraverso l’armonizzazione delle strategie e delle modalità operative dei controlli.

Le attività di controllo svolte sul territorio nazionale avvengono a cura delle autorità preposte alle attività di controllo di cui allegato A dell’accordo 213/CSR del 2017 ed in conformità dell’art. 66 del BPR.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le attività di controllo descritte nel presente Piano riguardano:

- prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all’articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti all’autorizzazione in deroga di cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- articoli trattati come definiti dall’articolo 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all’articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012.

### 3. DURATA E RINNOVO

Il presente Piano dei controlli ha durata annuale e riguarda le attività di controllo per l'anno 2022.

Il presente Piano, una volta adottato, può essere aggiornato e/o modificato in caso di emergenti necessità di controllo relative agli obiettivi strategici fissati.

### 4. OBIETTIVI STRATEGICI

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 dell'allegato A dell'accordo 213/CSR del 2017, gli obiettivi strategici generali del presente piano sono:

1. tutela della salute dell'utilizzatore finale dei biocidi mediante la verifica di conformità dei prodotti alle disposizioni della legislazione vigente;
2. contrasto alle pratiche fraudolente e illecite potenzialmente lesive della salute dei consumatori, anche attraverso la cooperazione e il coordinamento, sia a livello nazionale, tra amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province Autonome, sia a livello internazionale, tra le autorità competenti dei diversi Stati membri;
3. considerato che, a seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19 si è assistito ad un forte aumento della presenza sul mercato di prodotti disinfettanti ad uso umano ed ambientale, risulta essenziale ai fini della tutela della salute pubblica, che tali prodotti risultino conformi, quindi si ritiene prioritario l'obiettivo della verifica della conformità al BPR e alle disposizioni applicate nel regime transitorio (art. 89 del BPR) dei prodotti e dei formulati disinfettanti. Si dà inoltre particolare importanza al controllo dei biocidi disinfettanti della pelle e mani PT1 (igiene umana), dei PT2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali) e dei PT4 (disinfettanti del settore dell'alimentazione umana e animale).
4. considerato che, il sottogruppo BPR del Forum dell'ECHA, per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri per garantire un'applicazione completa, coordinata e armonizzata del regolamento sui biocidi (BPR) ha concordato il secondo progetto armonizzato denominato "Second Harmonised Enforcement Project on biocidal products with approved /non-approved active substances" ( BEF-2) al fine di verificare il rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'UE dei biocidi, si ritiene fondamentale attenersi alle disposizioni concordate, in particolare organizzando la formazione del personale addetto ai controlli sui biocidi sul territorio nazionale, fornendo loro il manuale del progetto e i questionari per le ispezioni da svolgere nel 2022 e uniformandosi, infine, alla rendicontazione dei dati ispettivi compresa l'analisi e la compilazione del rapporto BEF-2, prevista per il 2023.

Le attività di controllo del presente piano in materia di biocidi ed articoli trattati prevedono come oggetto di controllo l'intera gestione dei biocidi compreso il processo di fabbricazione e l'immissione in commercio. In tale ambito di controlli, secondo quanto previsto dagli articoli 65 e 69 del BPR, vengono presi in considerazione:

- a) la verifica di conformità dei biocidi ai requisiti dell'autorizzazione;
- b) conformità e disponibilità della Scheda Dati di Sicurezza e del Sommario delle Caratteristiche del Prodotto biocida (SPC); specifiche dei principi attivi;
- c) identificazione dei lotti di produzione e scadenze;
- d) classificazione dell'etichettatura e dell'imballaggio dei prodotti biocidi ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 69 del BPR;
- e) etichettatura del prodotto biocida in conformità al paragrafo 2 dell'art. 69 del BPR.

## 5. SISTEMA DEI CONTROLLI

### 5.1 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI.

La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, esercita le funzioni di Autorità competente in materia di biocidi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013 n. 97 e del BPR. Nell'Allegato I al presente piano sono indicati i nominativi e i recapiti dei punti di contatto nazionali.

Il sistema dei controlli è costituito da Amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome; delle suddette Amministrazioni fanno parte gli Enti di cui allegato A dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) come modificato dall'Accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Ai sensi del DM 30 luglio 2015 i Carabinieri dei N.A.S., esercitano in via amministrativa la vigilanza e il controllo in materia di biocidi e presidi medico chirurgici. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria autonomia, organizzazione e legislazione, hanno individuato le proprie Autorità territoriali per i controlli sul Regolamento BPR nell'ambito dell'Autorità regionale REACH e CLP già designata così come previsto dal punto 3.3 dell'allegato A dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) e punto 3.3. allegato A dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Nell'allegato 2 al presente Piano sono riportate le indicazioni ricevute dalle Regioni e Province autonome riguardanti:

- l'articolazione organizzativa (Direzione/Ufficio) che effettua i controlli sui prodotti biocidi;
- il nominativo di un Referente/Responsabile dei controlli sui prodotti biocidi (corredato dal recapito telefonico e dall'indirizzo di posta elettronica).

Il personale che effettua i controlli deve essere libero da qualsiasi conflitto di interesse attuale e pregresso, diretto ed indiretto, concernente l'unità oggetto dell'attività di controllo e rispetta gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alle normative vigenti in materia.

Le Amministrazioni ed Enti preposti alle attività di controllo di cui al paragrafo 5.1 assicurano un'adeguata disponibilità di personale qualificato ed esperto per lo svolgimento dei controlli in materia di biocidi.

### 5.2 CRITERI DI PRIORITÀ NELLA SELEZIONE DELLE IMPRESE/PRODOTTI

Gli enti, amministrazioni e autorità competenti territoriali in materia di biocidi nell'ambito della loro autonomia operativa possono selezionare gli obiettivi del controllo considerando:

- prodotti con evidenze di non conformità;
- imprese titolari di autorizzazione, di fabbricazione, di distribuzione, d'importazione e di vendita al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati;
- prodotti individuati dall'Autorità competente nazionale secondo segnalazioni pervenute;
- prodotti segnalati dall'ECHA secondo quanto previsto dal manuale del progetto BEF-2.

Le attività di controllo possono essere svolte in qualunque periodo presso:

- Sede del titolare all'immissione in commercio;
- Stabilimento di produzione;
- Depositi o magazzini;
- Rivenditori (commercianti all'ingrosso o al dettaglio) ed utilizzatori professionali (imprese di cui L. 25-1-1994 n. 82 "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" DECRETO 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione

degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”).

## 6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI ANNUALI

Entro e non oltre il 31 gennaio 2023 le autorità territoriali preposte ai controlli relazionano sulle attività svolte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto BEF-2 e secondo quanto previsto dal manuale e dai questionari dello stesso.

Entro il 31 marzo le autorità territoriali preposte ai controlli relazionano le risultanze delle attività di controllo in attuazione del presente piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2022.

Nello specifico forniscono informazioni e dati su: finalità del controllo, tipologia di prodotto (PT), campionatura e controllo analitico in laboratorio, e quanto previsto dai questionari dell'ECHA ai fini della rendicontazione dei risultati a livello nazionale.

Le relazioni delle attività sono trasmesse alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico all'indirizzo PEC: [dgfdm@postacert.sanita.it](mailto:dgfdm@postacert.sanita.it).

Entro il 30 giugno 2023, la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico elabora una Relazione sulle attività di controllo sui prodotti biocidi riferita al 2022 e la pubblica sul sito web del Ministero della Salute.

## 7. FORMAZIONE

Gli obiettivi dei controlli del presente piano sono commisurati alle attività formative erogate agli ispettori delle autorità territoriali. Al fine di consentire la prosecuzione della formazione del personale che effettua i controlli ufficiali, vengono organizzate, assieme all'ISS, delle giornate formative per gli ispettori regionali, i NAS e la guardia di finanza nei mesi di maggio, giugno e settembre 2022.

## 8. CONTROLLI ANALITICI

Per le analisi quali-quantitative sui prodotti biocidi ed articoli trattati ci si avvale dell'organizzazione identificata nell'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 Rep. Atti n. 88/CSR.

## 9. SANZIONI

1. Le attività di vigilanza e di accertamento ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (G.U. serie generale n. 284 del 29/11/2021) sono espletate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 ottobre 2017.
2. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 provvede l'organo regionale territorialmente competente con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Nel caso in cui le conclusioni dei controlli evidenzino delle non conformità, tali da individuare illeciti amministrativi, di cui al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (GU n 284 del 29/11/2021), i soggetti accertatori procedono ai sensi della Legge 689/81 per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori fornendo specifica evidenza delle non conformità riscontrate.
4. Competente a ricevere il pagamento in forma ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la regione territorialmente competente o l'ente individuato dalla normativa regionale.
5. I soggetti accertatori trasmettono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'ufficio regionale competente o all'ente, regionale o territoriale, individuato dalla normativa regionale.
6. La rilevazione di illeciti di natura penale prevede, invece, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.